

URSICHA




COMUNE DI VITTORIO VENETO

---

# REGOLAMENTO EDILIZIO

**in vigore a seguito della radiazione del Comune di Vittorio Veneto dall'elenco allegato al R. D. L. 22 novembre 1937 (decreto ministeriale 15 settembre 1947, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1948, n. 4).**



TIPOGRAFIA ARTIGIANA  
"LA VITTORIESE",  
VITTORIO VENETO 1950



COMUNE DI VITTORIO VENETO

---

# REGOLAMENTO EDILIZIO

in vigore a seguito della radiazione del Comune di Vittorio Veneto dall'elenco allegato al R. D. L. 22 novembre 1937 (decreto ministeriale 15 settembre 1947, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1948, n. 4).



TIPOGRAFIA ARTIGIANA  
"LA VITTORIESE",  
VITTORIO VENETO 1950

REGOLAMENTO EDILIZIO

DEL

COMUNE DI VITTORIO VENETO

-----.

Capo I°

Denuncia di opere edilizie, richiesta e concessione del nulla osta.

Art. 1

RICHIESTA DEL NULLA OSTA PER OPERE EDILIZIE.

a) Chiunque intenda eseguire nel territorio del Comune di Vittorio Veneto opere edilizie, siano costruzioni di edifici nuovi, siano aggiunte, modificazioni o demolizioni da compiersi in fabbricati esistenti o intenda indurre varianti ad opere già approvate, prima che ne sia iniziata l'esecuzione deve farne denuncia al Sindaco e presentare allo stesso il relativo progetto redatto e completato nei modi prescritti dall'art. 2 e chiedere il nulla osta alla sua esecuzione agli effetti del presente regolamento.

b) Nel caso che il denunciante non sia ad un tempo proprietario del terreno su cui l'opera deve essere eseguita, la denuncia deve essere fatta in concorso col proprietario del terreno stesso.

c) Non è prescritta la richiesta del nulla osta per i lavori di ordinaria manutenzione.

Art. 2

A) - MODALITA' PER LE DENUNCIE.

1° - Le denunce per l'esecuzione delle opere edilizie, come anche di varianti a progetti già approvati, devono essere presentate per iscritto, in duplice copia, di cui una bollata a termini di legge, che sarà restituita unitamente all'approvazione e corredate:

a) dei relativi disegni su tela o carta bianca in originale (i disegni nella scala da 1: 100 saranno quotati e comprenderanno le piante dei singoli piani e le facciate visibili da strade nonché la planimetria estesa alle strade più vicine, con l'indicazione precisa dell'area che verrà coperta con la nuova costruzione):

- b) della denuncia per la tassa daziaria, secondo le disposizioni vigenti;
- c) una sommaria descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere;
- d) dell'indicazione delle proprietà confinanti;
- e) del tipo di latrina e dei pozzi neri che si vorranno adottare;

Il<sup>e</sup> - Il sindaco potrà richiedere che il progetto sia corredato:

- a) da uno schizzo prospettivo dei fabbricati contigui laterali con la indicazione delle altezze dei medesimi;
- b) di un saggio in acquarello dei colori che si intende dare alle facciate verso strada;
- c) di tutti quegli altri dati che ritenesse necessario od opportuno conoscere, per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

#### B) - NORME SPECIALI PER SPECIALI EDIFICI.

I<sup>o</sup> - Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, caffè ed altri luoghi di ritrovo, scuole, magazzini ecc. i relativi progetti devono contenere l'indicazione precisa allo scopo a cui devono servire o dell'industria che si intende esercitarvi, nonchè la descrizione esatta delle coerenze del nuovo edificio, specificando se vi confinano altri fabbricati ad uso industria, depositi pericolosi, ecc. e devono pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente regolamento, da quello d'igiene e di polizia urbana e da ogni altro regolamento, dello Stato e del Comune di Vittorio Veneto e che potessero venirvi richiesti per la sicurezza contro gli incendi e per altra pubblica necessità.

II<sup>o</sup> - Per i teatri, cinematografi e luoghi di pubblico ritrovo si deve unire al progetto la prova di avere riportate le prescritte approvazioni e autorizzazioni delle Autorità competenti.

III<sup>o</sup> I progetti di opere in edifici di interesse storico o di pregio artistico contemplati dalle leggi 28-6-1909 n. 364 e 23-6-1912 n. 688 devono essere corredati dal corrispondente nulla osta da parte della Sovrintendenza ai Monumenti con l'impegno di osservare, nella loro esecuzione, anche le disposizioni speciali contenute in dette leggi.

#### C) - FIRME.

Le domande e i tipi devono portare la firma della persona per conto della quale l'opera deve essere eseguita, oltrechè dal

proprietario del terreno nel caso di cui al secondo comma dello art. 1 o del rispettivo legale rappresentante, quella di un laureato o di un tecnico diplomato a norma delle leggi sulla tutela dell'esercizio professionale.

**D) - DENUNCIE DI OPERE DI POCA IMPORTANZA.**

Nel caso di opere di poca importanza in edifici esistenti la denuncia potrà essere presentata senza disegni e a firma soltanto del proprietario o dell'esecutore delle opere, riservato però al Sindaco il diritto di richiedere quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi.

**E) - DOMICILIO DEI FIRMATARI.**

Se i firmatari delle denunce appartengono ad altro Comune devono indicarvi la loro residenza ed il loro domicilio, e in ogni caso devono avere un recapito in Vittorio Veneto per le comunicazioni del Sindaco.

**F) - RESPONSABILITÀ LORO**

Finchè manca la firma dell'assuntore dei lavori, di fronte alle Autorità Comunali spetta ai firmatari del progetto anche la responsabilità riflettente l'esecuzione.

**G) - IDONEITÀ DELL'ASSUNTORE**

La idoneità dell'Assuntore dei lavori dovrà risultare dalle iscrizioni in apposito Albo da tenersi presso l'Ufficio Tecnico Municipale. Su tale Albo saranno iscritti coloro che dimostrino la loro idoneità a giudizio di una Commissione composta dell'Ingegnere Comunale e da due Membri tecnici della Commissione di Edilizia Comunale designati dal Sindaco.

La Commissione giudicherà sulla base dei titoli e sul numero degli anni di pratica che per i titolati non sarà mai inferiore di dieci anni.

**ART. 3**

**A) - ESAME DEL PROGETTO E COMUNICAZIONE DELL'ESITO.**

Il Sindaco a mezzo della Commissione di Edilizia Comunale prenderà in esame il progetto e ne comunicherà l'esito al pro-

prietario, entro 20 giorni dalla presentazione del progetto stesso. Ove si tratti di progetti di costruzione di particolare importanza il Sindaco potrà stabilire un termine maggiore, non superiore però ai quaranta giorni per l'esame, dandone avviso per iscritto al proprietario.

### B) - TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI.

I° - Nessun lavoro potrà essere intrapreso, se non dopo trascorsi i termini sopra indicati eccetto che si tratti:

- a) di provvedimenti richiesti da urgenti e improvvisi ragioni di sicurezza e di igiene che dovranno essere specificatamente indicate.
- a) - di modificazioni interne di fabbricati industriali;
- c) - di opere provvisorie e di costruzioni di porticati o steccati per cantieri edilizi, ferme però anche per tutti questi casi le responsabilità e gli obblighi di cui al seguente capoverso.

II° - Qualora i termini sopra indicati siano trascorsi senza che il Sindaco abbia dato comunicazione della concessione e del rifiuto del nulla osta, potrà il proprietario dar principio dei lavori, restando però pienamente responsabile della conformità delle opere alle disposizioni del Regolamento e delle leggi in vigore, con obbligo di sospenderli in caso di rifiuto del nulla osta, e di attenersi alle prescrizioni tutte che venissero in seguito date dal Sindaco tanto per le opere eseguite quanto per quelle da eseguire.

### ART. 4

### OBBLIGO DI OSSERVARE IL PRESENTE REGOLAMENTO.

#### ECCEZIONI.

Non potranno ottenere il nulla osta quei progetti che in qualsiasi modo contravvengono alle prescrizioni del presente Regolamento e di quelli dell'Igiene e di Polizia Urbana.

### ART. 5

#### EFFETTI DEL NULLA OSTA.

Il nulla osta del Sindaco alla esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse

alle leggi  
dell'obbligo  
golamenti  
guardi dei

#### LIMITI D

Il null  
Le opere  
rimaste so  
se non pr

#### RICHIEST

Quan  
con la sec  
chiedere a  
di linea e  
senza veru

Entro  
addivenire  
del relativ

Prima  
non si po  
pubblica.

Per l  
operai e g  
che all'uc  
pagare le

#### A) - PER COS

Nessu  
staurato p  
dietro lic

alle leggi e regolamenti in vigore, e non esonera il proprietario dell'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi, con tutte le conseguenze di cui all'art. 117.

ART. 6

LIMITI DI VALIDITÀ DEL NULLA OSTA.

Il nulla osta ha la validità di sei mesi dalla data di emissione, Le opere non iniziate entro questo termine e quelle iniziate, ma rimaste sospese per oltre sei mesi, non potranno essere intraprese, se non previa nuova denuncia e nuovo nulla osta.

ART. 7

RICHIESTA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI.

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di una strada aperta o da aprirsi, il proprietario deve chiedere al Sindaco in tempo utile la determinazione di punti fissi di linea e di livello, ai quali egli dovrà poi esattamente attenersi, senza veruna sporgenza neppure di zoccolo.

Entro 25 giorni dalla presentazione della denuncia si dovrà addivenire alla consegna di detti punti fissi e alla redazione e firma del relativo verbale.

Prima di questa pratica ; e ferme le disposizioni dell'articolo 3, non si potranno costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali e pagare le spese.

ART. 8

A) - PERMESSO DI ABITABILITÀ DELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE O IN PARTE RIFATTE.

Nessun fabbricato nuovo, o sostanzialmente modificato, o restaurato può essere occupato, totalmente o parzialmente, se non dietro licenza del Sindaco dopo che il fabbricato stesso sia stato

visitato dalla Commissione Tecnico-Sanitaria riconosciuto conforme al progetto approvato ed alle prescrizioni edilizie vigenti e dichiarato idoneo nei riguardi dell'igiene. (Art. 137 Istruz. Min.).

Allo scopo, quando tutte le parti integrali di un fabbricato nuovo, modificato, ampliato e restaurato (muri grezzi, tetti, scale, volte di locali abitabili, fogne) siano state ultimate e siano state collocate in opera le tubature delle fogne, dei lavandini degli acquai, il proprietario deve far domanda al Sindaco di sottoporre il fabbricato alla visita della Commissione Tecnico-Sanitaria.

Le condutture e le fogne dovranno essere lasciate scoperte, o facilmente scopribili in modo che possono essere ispezionate in ogni loro parte.

**B) - NOTIFICA DEL RISULTATO DELLA VISITA DELL'INTERESSATO.**

Il risultato della visita è comunicato all'interessato dal Sindaco che stimolerà, occorrendo, l'esecuzione dei provvedimenti e lavori prescritti.

In questo caso eseguite dette opere, l'interessato dovrà richiedere una nuova visita da parte della Commissione Tecnico Edilizia.

**C) - SECONDA VISITA.**

Il proprietario, quando abbia avuto comunicazione che, il fabbricato corrisponde alle prescrizioni regolamentari e quando ritenga che questo sia bene asciugato, deve far domanda al Sindaco perchè voglia rilasciare l'autorizzazione di abitabilità.

Questa verrà rilasciata dopo che il funzionario del personale Tecnico-Sanitario, avrà constatato il buon asciugamento dell'edificio; ove non risulti sufficiente il prosciugamento dell'edificio, la visita verrà nuovamente effettuata dopo un periodo di tempo ritenuto sufficiente.

L'abitabilità, ove ciò sia ritenuto necessario, potrà essere negata durante le opere di finimento. In tal caso la visita sarà ripresa dopo ultimati i lavori di finimento.

**D) - ORDINE DI SGOMBERO.**

È in facoltà del Sindaco di ordinare e far eseguire lo sgombero delle case che venissero abitate senza licenza e di assoggettare a procedimento chi dà facoltà di abitare ed abita locali costruiti o modificati prima che questi siano stati dichiarati abitabili.

**A) - COSTI  
COMU**

La Com  
o da person  
tario Comun  
dalla Giunta  
toriamente v

**B) - DURA**

I Comm  
venire rielett  
La Giu  
per qualsiasi  
I nuovi  
Commissari

**SUA COM**

La Con  
a) sui prog  
costruzio  
provazio  
mentazio  
ogni ge  
tombe e  
l'igiene  
dell' arch  
b) sulle pro  
da priva  
c) sulla es  
regolam



## CAPO II°

### *Commissione di Edilizia Comunale*

#### ART. 9

#### A) - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI EDILIZIA COMUNALE.

La Commissione di Edilizia Comunale è composta dal Sindaco o da persona da lui delegata che la presiede, dall' Ufficiale Sanitario Comunale, dall' Ingegnere Comunale e da 6 Membri nominati dalla Giunta Comunale scelti fra le persone particolarmente e notoriamente versate in tecnica costruttiva.

#### B) - DURATA IN CARICA.

I Commissari effettivi durano in carica tre anni e possono venire rieletti.

La Giunta Comunale provvede alla sostituzione dei posti che per qualsiasi motivo si rendessero vacanti.

I nuovi eletti dureranno in carica quanto sarebbero durati i Commissari che essi sostituiscono.

#### ART. 10

#### SUA COMPETENZA.

La Commissione dà parere :

- a) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti, di riforme e ricostruzioni di qualsiasi rilievo, per i quali sia prescritta l' approvazione o il nulla osta del Sindaco, sulla dipintura o ornamentazione delle facciate anche esistenti, sulla apposizione di ogni genere, sui progetti di cappelle funerarie e di lapidi per tombe e in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l' igiene e l' ornato, anche in riguardo gli interessi dell' arte e dell' archeologia ;
- b) sulle proposte di carattere urbanistico formulate dal Comune o da privati ;
- c) sulla esecuzione e sulle eventuali modificazioni del presente regolamento.

I Progetti di cui al comma a) devono essere previamente esaminati dall' Ufficio Tecnico Municipale.

ART. 11

A) - SEDUTE.

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese in giorno fisso e straordinariamente ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri tra i quali il Presidente.

L'Ingegnere Comunale riferisce sui progetti sottoposti allo esame.

B) - INTERVENTO DEI FUNZIONARI DEL COMUNE.

Un impiegato dell' Ufficio Tecnico Municipale assiste come segretario alle adunanze della Commissione ed estende i verbali delle deliberazioni che dovranno essere firmati dal Sindaco e dal Segretario stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Quando si dovessero trattare argomenti d' indole legale amministrativa verrà invitato ad assistere ed avrà voto consultivo anche il Segretario Capo del Comune.

ART. 12

RELAZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE.

Del parere della Commissione il Segretario della stessa riferirà sull' incarto relativo alla denuncia presentata e, quando il parere sia favorevole, apporrà sul relativo progetto la data del verbale d' approvazione ed il timbro della Commissione, che farà vidimare con la firma di un Membro di essa.

ART. 13

ASTENSIONE DI SINGOLI COMMISSARI.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi Membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione

e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

### CAPO III°

#### *Ordinamento Urbanistico Comunale*

#### ART. 14

##### PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE.

Il territorio della Città di Vittorio Veneto è stato diviso in due zone :

Zona A) — tratteggio rosso

Zona B) — tratteggio bleu

come risulta dall'allegata planimetria che fa parte integrante del Regolamento Edilizio Comunale.

**La zona A** - comprendente il territorio che si affaccia lungo l'arteria principale da Porta Venezia a Piazza Flaminio sarà riservato alle costruzioni di edifici da adibirsi a sede di Pubblici Uffici, Alberghi, Teatri, Cinematografi e luoghi di pubblico ritrovo e di tutte le altre costruzioni che per loro dimensioni, l'aspetto esteriore e la loro destinazione possono essere qualificate costruzioni di lusso e comunque tali da contribuire al miglioramento dell'aspetto esteriore della Città.

**La zona B** - comprendente tutto il rimanente territorio sarà invece riservato agli edifici dei quartieri a giardino e di tipi a carattere economico e popolare.

#### ART. 15

##### QUARTIERI A GIARDINO.

Un quartiere a giardino deve occupare per intero un'area formante uno o più isolati delimitati da strade pubbliche aperte o da aprire in correlazione alle reti stradali esistenti.

Per la larghezza delle strade valgono le disposizioni del II° e III° Comma dell'art. 19. Le aree da destinarsi a quartiere giardino potranno venire determinate dal Sindaco su conforme parere della Commissione di Edilizia.

ART. 16

LOTTIZZAZIONI.

I proprietari dell'area sulla quale si intende costruire un quartiere giardino devono presentare al Sindaco il relativo progetto di insieme e di lottizzazione, e, ottenutane l'approvazione obbligarsi a osservare tutte le prescrizioni di questo Capitolo con atto pubblico da trascrivere a favore del Comune con iscrizione di ipoteca legale per congrua somma da determinarsi di volta in volta dal Sindaco.

Questa ipoteca sarà cancellata ad istanza degli interessati solo quando questi abbiano adempiuto agli obblighi loro spettanti.

ART. 17

SEPARAZIONE DEI VARI LOTTI.

La separazione dei vari lotti della strada dovrà essere costituita da cancellate su zoccolo e fra loro da cancellate o da reti metalliche.

Verso la strada lo zoccolo dovrà essere di materiale duro e consistente e non potrà superare l'altezza di ml. 1 dal piano stradale e la cancellata sovrapposta non potrà superare l'altezza di altri ml. 2.

ART. 18

APPLICABILITÀ DELLE NORME GENERALI.

Anche ai quartieri giardini sono applicabili le norme generali stabilite dal presente regolamento.

ART. 19

A) - APERTURE DI STRADE PRIVATE.

Quando uno o più proprietari intendono aprire una strada privata o anche solo iniziarne la costruzione, devono presentare al Sindaco il relativo progetto, ottenere l'approvazione e addivenire alla stipulazione a loro spese, di un atto notarile da trascrivere, dal quale risulti l'obbligo loro, di sistemare, mantenere, ed illuminare la strada stessa nei modi che verranno prescritti dal Sindaco e di provvedere anche agli scarichi.

B) - LORO LARGHEZZA.

Le strade costruite nell' interno della Città o anche nella zona immediatamente adiacente, dovranno avere una larghezza non minore di m. 10 riducibile sino a 6 per strade fiancheggiate da zone a giardino che garantiscano una regolare distanza di almeno m. 12 tra le fronti dei fabbricati e dovranno, ove siano a fondo cieco, essere chiuse nella parte comunicante con lo spazio pubblico, con muro o cancello, anche apribile, il cui disegno dovrà essere prima approvato dal Sindaco.

Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette alle disposizioni vigenti precisamente come se prospettassero uno spazio pubblico.

C) - CHIUSURA DELLE VIE A FONDO CIECO.

Anche le vie private già esistenti e comunicanti con le Vie e Piazze pubbliche dovranno - ove siano a fondo cieco - su intima-zione del Sindaco essere chiuse con un muro o cancello, anche apribile. da eseguirsi conforme a disegni prima approvati.

ART. 20

ACCESSO AGLI EDIFICI NON FRONTEGGIANTI SPAZI  
PUBBLICI.

Chi intendesse di fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà prima compro-vare di avere stabilito gli accordi per un conveniente accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente, o da strada privata aperta al pubblico passaggio.

ART. 21

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PORTICATI ED ALLE AREE  
PRIVATE SOGGETTE A PUBBLICO PASSAGGIO.

I proprietari di edifici muniti di porticati o di aree comunque soggette a pubblico passaggio, sono tenuti alla manutenzione dei muri prospicienti i passaggi nonchè alla pavimentazione in modo

da mantenere il decoro richiesto. Dovranno inoltre eseguire le eventuali opere necessarie alla stabilità dell'edificio garantendo l'incolumità dei passanti.

L'altezza da assegnarsi ai porticati di nuova costruzione dovrà essere commisurata all'importanza del fabbricato stesso e comunque non potrà essere inferiore ai m. 4,50.

#### CAPO IV°

##### *Caratteristiche dei fabbricati*

#### ART. 22

##### ALTEZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI E DELLE CASE RICOSTRUITE E RIFORMATE.

L'altezza dei nuovi fabbricati non potrà mai superare i m. 22.

Per le ricostruzioni e le radicali trasformazioni delle case esistenti dovranno osservarsi le altezze prescritte per le case di nuova costruzione.

#### ART. 23

##### MISURAZIONE DELL'ALTEZZA DELLE CASE.

L'altezza di una casa si misura dal piano di spiccato corrispondente alla quota più alta del marciapiede stradale che la fronteggia fino al punto più elevato della facciata dell'edificio comprendendo cioè nella misura il cornicione di gronda e anche l'attico.

#### ART. 24

##### OBBLIGO NEL CASO DI ADOZIONE DEL METODO DI CON- GUAGLIO.

Un fabbricato per il quale si adotti l'altezza di cui all'art. 23 dovrà presentare nelle sue fronti un unico insieme architettonico, e ciò anche quando fosse costituito da corpi divisi o divisibili, nel qual caso non sarà ammessa la costruzione non simultanea dei vari corpi, se non quando si dia la precedenza alla parte fronteggiante la via e lo spazio più largo.

ART. 25

DEROGHE ALLE NORME SULL'ALTEZZA DELLE CASE.

È in facoltà del Sindaco, di permettere su conforme parere della Commissione di Edilizia Comunale, che siano superate le altezze consentite dagli articoli 22 - 23 - 24 - 27 quando il sopralzo sia determinato da parti puramente ornamentali e non abitabili, che non abbraccino complessivamente più di metà della fronte dell'edificio.

Ogni altra deroga alle norme per l'altezza delle case non può essere consentita che dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, e solo per edifici di particolare importanza artistica con speciale riguardo a quelli destinati ad uso pubblico o prospicienti vie e spazi pubblici di larghezza superiore ai m. 24.

ART. 26

EDIFICI DEI QUARTIERI A GIARDINO.

Ogni edificio deve essere costituito da una casa isolata o anche da un gruppo di case, in numero però non maggiore di 2.

ART. 27

COSTRUZIONE IN ARRETRATO - OBBLIGHI E FACOLTÀ  
INERENTI.

Sta in facoltà del Sindaco, su conforme parere della Commissione di Edilizia, permettere di fabbricare in arretrato rispetto alla linea stradale. In tal caso però si dovrà mantenere la facciata parallela a detta linea o, in caso diverso, si dovrà adottare una disposizione che il Sindaco, sempre su conforme parere della Commissione di Edilizia, giudichi rispondente ai concetti informativi del programma di fabbricazione specialmente nei riguardi dell'estetica. Il proprietario in tutti i casi dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento, eseguendo tutte quelle opere di decoro sui muri di confine laterali allo spazio lasciato libero, che saranno richieste dal Sindaco, sentita la Commissione, nonchè alla costruzione della cancellata sul confine con la strada.

Tanto se l'arretramento si fa a piano terreno quanto se si fa ai piani superiori di una casa, l'altezza massima dell'edificio arretrato sarà determinata, in base alle norme dell'art. 23 aggiungendo alla larghezza della Via quella della zona di arretramento.

Di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte, per dare a questi una maggiore altezza.

ART. 28

SUPERFICIE COPERTA NEI QUARTIERI A GIARDINO.

Nessun edificio deve avere più di tre piani esclusi i sotterranei e semisotterranei nè la fronte di larghezza maggiore complessivamente ai m. 20; esso deve ispirarsi ad un unico concetto architettonico e non deve occupare più di due terzi dell'area del luogo in cui sorge.

Nel rapporto di due terzi non verranno computate le scalinate e le pensiline.

ART. 29

INTERCAPEDINI DI LARGHEZZA INFERIORE AI METRI TRE.

Anche le intercapedini esistenti fra due fabbricati di larghezza inferiore ai m. 3, dovranno, nel caso di ricostruzione, esser portate alla larghezza non minore di m. 5 (cinque).

CAPO V°

*Aspetto esterno delle costruzioni.*

ART. 30

RISPETTO ALLE ESIGENZE DEL DECORO EDILE.

Tutte le parti degli edifici destinate a rimanere visibili permanentemente da Vie o spazi pubblici devono, con speciale riguardo al luogo in cui sorgono detti edifici, corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni ecc. ed oltre ad essere per se stesse decorose e rispondenti alle esi-



genze estetiche, dovranno anche armonizzare con i materiali, con le linee, tinte, decorazioni ecc. degli edifici vicini, con speciale riguardo alla eventuale importanza artistica di questi.

Dall'osservanza di tale norma è per ciascun edificio responsabile il relativo proprietario.

ART. 31

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere fino all'altezza di m. 3 dal suolo pubblico, non devono sporgere più di metri 0,05 sull'area stradale.

ART. 32

LIMITE DI SPORGENZA DELLE DECORAZIONI.

Lo zoccolo non potrà occupare parte del suolo pubblico.

È però in facoltà del Sindaco di consentire, fermo l'obbligo dei compensi dovuti per ogni occupazione, temporanea o permanente, di area pubblica, speciali concessioni a deroga delle precedenti disposizioni ove ricorrano, a suo giudizio o su conforme parere della Commissione Edilizia, circostanze speciali.

ART. 33

BALCONI.

I balconi e terrazzini pensili, sia aperti che chiusi (bow-Window) e prospicienti a spazi pubblici devono avere il piano della soglia ad altezza non inferiore ai m. 3,50 dal piano del marciapiede stradale ed una sporgenza non maggiore di m. 1 dalla linea di proprietà.

Il Sindaco può per speciali ragioni architettoniche e su conforme parere della Commissione di Edilizia, consentire deroghe alle norme predette.

ART. 34

FACOLTÀ DI VIETARNE LA COSTRUZIONE.

Nelle vie larghe meno di 6 metri la costruzione dei balconi o terrazzini può essere limitata o vietata.

In dette Vie il Sindaco può limitare anche la sporgenza delle cornici di gronda

ART. 35

LATRINE ED ABBAINI VISIBILI DA SPAZI PUBBLICI.

Non si possono costruire latrine sporgenti dai muri nè conservare quelle già esistenti, quando siano visibili da spazi pubblici, nè possono conservarsi quelle che divengono tali in seguito a modificazioni del fabbricato fatta eccezione in questo caso, di quelle disposte in colonnà a guisa di torri chiuse, quando siano decorosamente collegate con il resto dell' edificio.

Le finestre sopra il tetto, dette abbaini quando non siano in armonia con la decorazione della fronte o del tetto non devono essere visibili dalla pubblica via.

ART. 36

GRONDAIE E TUBI PLUVIALI.

Verso le strade e spazi pubblici tutti i fabbricati dovranno essere muniti di grondaia. Dalle grondaie le acque dovranno scaricare mediante tubi verticali, i quali, nella parte inferiore, sino all' altezza di almeno metri due dal piano di spiccato non dovranno sporgere dal muro.

ART. 37

RIPARAZIONI A TUBI PLUVIALI.

Ne caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane verso la pubblica via, il proprietario è tenuto a farne eseguire immediatamente le riparazioni.

ART. 38

INTONACO E COLORITURA DEI MURI.

Tutti i muri di fabbrica, ad eccezione di quelli di pietra naturale o stilati a pietra vista a perfetta regola d' arte, devono quando siano visibili da spazi pubblici, essere intonacati e convenientemente decorati.

I muri nuovi o riattati devono venire intonacati entro il termine di un anno dalla loro costruzione.

Il Sindaco potrà solo in via eccezionale consentire proroghe al termine suddetto.

Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, devono rispondere a tale unità di concetto architettonico anche nelle tinte.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbriche o di muri di cinta non presentino un aspetto decoroso il Sindaco ordinerà una nuova coloritura, fissando un congruo termine per l'esecuzione.

ART. 39

NULLA OSTA PER DIPINTURA ED ALTRI ORNAMENTI.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri esposti alla pubblica vista dipinture figurative ed ornamentali di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, senza avere prima presentato al Sindaco i relativi disegni (occorrendo anche i colori) e ottenuto il nulla osta.

ART. 40

TUBAZIONI E CANNE DA FUMO SULLE FACCIATE.

È vietato applicare tubazioni d'acqua sulle facciate verso strada.

È altresì vietato costruire canne da fumo applicate alla parete esterna.

Potrà solo tollerarsi la costruzione di canne incassate nel muro frontale.

ART. 41

INFISSI.

Gli infissi i quali debbono applicarsi alle fronti delle case, in modo che siano visibili da spazi pubblici, dovranno anche nei riguardi dell'estetica ottenere il nulla osta del Sindaco, il quale può anche richiedere la presentazione del relativo disegno.

ART. 42

SERRAMENTI.

Tutte le aperture di porte o di botteghe verso strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno,

eccetto che l'apertura verso l'esterno sia richiesta da ragioni di sicurezza, nel qual caso dovranno essere costruite con cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano all'esterno verso strada, ad altezza minore di m. tre.

Sono vietati i sistemi di chiusura delle botteghe, porte e finestre terrene di cui sopra con ante trasportabili.

ART. 43

FINESTRE DEI SOTTERRANEI.

Le finestre dei sotterranei devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati e nelle soglie delle aperture e munite di lastre di pietra forate o difese di metallo.

Devono inoltre essere munite di una rete metallica a fitta maglia che si possa facilmente levare se sono nel confine con la strada.

ART. 44

MURI DI CINTA.

Le murature di cinta lungo le strade, non dovranno avere altezze superiori a metri uno, saranno munite di copertina in cemento con sovrastante rete metallica o balaustra in ferro o in pietra artificiale o naturale.

ART. 45

SPAZI INTERNI E CIRCOSTANTI.

Gli spazi circostanti agli edifici e tra essi compresi devono essere sistemati e possibilmente mantenuti decorosamente a giardino escluso qualsiasi deposito, sia pure provvisorio di materiale o altro.

ART. 46

DISTANZE MINIME E MASSIME FRA GLI EDIFICI.

La distanza minima e massima fra gli edifici nel senso parallelo e perpendicolare alla strada sarà caso per caso determinata dal Sindaco udito il parere della Commissione di Edilizia, tenendo conto per quanto sarà possibile della richiesta degli interessati.

ART. 47

CHIUSURA DI AREE FABBRICABILI E DI CAVE.

È in facoltà del Sindaco di prescrivere che le aree fabbricabili in confine a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o almeno con assiti solidi e di aspetto, a suo giudizio, decoroso.

Le cave di sabbia e simili dovranno essere racchiuse con recinto quando fronteggiano le strade pubbliche o private o quando lo scavo abbia raggiunto l'acqua del sottosuolo.

CAPO VI

*Norme igienico - edilizie*

ART. 48

BONIFICA DEL SUOLO.

Non è permesso di costruire nuovi edifici in un terreno che abbia servito precedentemente come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre, il quale abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente rimosso siffatte materie nocive almeno ad un metro dal piano del terreno circostante, e risanato il sottosuolo corrispondente a giudizio dell'Autorità Municipale.

ART. 49

DIFESA DELLE STRUTTURE DALL'UMIDITÀ E DA INFILTRAZIONI.

Le mura di fondazione degli edifici devono essere costruite in modo che siano impedito l'assorbimento per capillarità della umidità nei piani superiori e le infiltrazioni di acque nei locali terreni. A tale scopo si dovrà interporre fra la muratura in fondazione e quella in alzata uno strato di materiale impermeabile.

ART. 50

PIANI TERRENI - ELEVAZIONE SUL PIANO STRADALE -  
ALTEZZA - PAVIMENTAZIONE.

I piani terreni devono essere preferibilmente destinati ad uso bottega, magazzino, laboratorio. Qualora debbano servire come locali di abitazione, avranno il pavimento sopra elevato almeno quaranta centimetri sul piano stradale e sul terreno circostante per potervi praticare il vespaio o interporvi uno strato di ghiaia grossa o ciottoli.

L'altezza netta dei piani terreni non potrà essere inferiore ai metri tre: essi dovranno avere un pavimento di materiale impermeabile o di legno isolato dal suolo.

L'altezza dei piani non terreni che devono servire ad uso abitazione non dovrà essere inferiore ai metri tre.

ART. 51

COPERTURA DEL FABBRICATO.

La copertura del fabbricato potrà essere del tipo a falde inclinate oppure a terrazza, in ogni caso dovrà garantire un perfetto riparo dei locali sottostanti dalle intemperie e consentire un rapido smaltimento delle acque piovane.

ART. 52

CONDUTTURE DEGLI SCARICHI DELLE LATRINE.

Le condutture destinate a raccogliere gli scarichi delle latrine saranno:

- a) indipendenti dalle pareti, di materiale impermeabile ed inattaccabile dalle materie di rifiuto, perfettamente congiunte;
- b) convenientemente ventilate ed immerse in vasche impermeabili.

Le condutture di scarico degli acquai e dei lavandini saranno indipendenti dalle canne dei cessi.

ART. 53

RACCOLTA E TRASPORTO DELLE SPAZZATURE.

Possibilmente al piano terreno, sarà destinato in ogni abitazione un mezzo adatto per accogliere temporaneamente le spazza-

ture e i rifiuti delle cucine in modo che non si spandano e non diano cattive esalazioni. A mezzo degli spazzini saranno asportate ogni giorno nelle prime ore del mattino mediante carri speciali con coperchio.

ART. 54

FOSSE PER IL LETAME.

Qualora annesso all'edificio vi sia un cortile, giardino od altra area scoperta è ammessa la costruzione di fosse per le immondizie come deposito provvisorio. Esse non potranno essere costruite a ridosso dei muri o sotto le finestre, nè in località ove vi sia forte agglomeramento di abitanti.

Per la loro costruzione occorre speciale licenza del Sindaco il quale potrà prescrivere le modalità richieste a seconda dei casi.

ART. 55

BAGNI E LATRINE.

Ogni abitazione dovrà essere fornita di apposito locale adibito a latrina e possibilmente di bagno. Detto locale dovrà ricevere direttamente aria e luce dall'esterno, avere pavimenti e pareti fino all'altezza di m. 1,50 lavabili ed essere munito di apparecchi igienico-sanitari in ghisa o lamiera smaltata, porcellana o terraglia forte porcellanata e completo di presa dell'acqua corrente.

ART. 56

LATRINE.

A) Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero conveniente di latrine opportunamente collocate e precisamente una per ogni quartiere di abitazione. I locali destinati a dormitori per più persone ed a convitti, opifici, locande ecc. dovranno avere almeno una latrina per ogni 25 persone, separatamente per gli uomini e per le donne. Le latrine avranno il pavimento ed il rivestimento delle pareti fino all'altezza di m. 1,50 di materiale impermeabile; dovranno inoltre ricevere aria e luce direttamente dall'esterno della casa, in modo che vi sia continuo ricambio d'aria.

B) Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera di abitazione.

Nei laboratori, opifici, e in tutti i locali in genere di abitazione collettiva, la latrina dovrà essere fornita di opportune canne di ventilazione.

Le latrine devono essere tenute rigorosamente pulite e quelle in comune lo saranno sotto la responsabilità solidale di tutti i conduttori dello stabile.

ART. 57

CORRIDOI E DISIMPEGNI.

I corridoi e disimpegni dovranno avere una larghezza tale da permettere il comodo passaggio, possibilmente essere illuminati direttamente ed in ogni caso dovranno essere esenti da sporgenze, gradini ed altri ostacoli che possono riuscire pericolosi alle persone.

ART. 58

SCALE.

Le scale dovranno ricevere direttamente la luce dall'esterno. La loro larghezza sarà proporzionata al numero dei piani e degli abitanti del fabbricato.

L'alzata dei gradini non dovrà essere superiore ai 18 cm. ed il numero dei gradini per ogni rampa non dovrà essere superiore ai quindici.

ART. 59

SOTTERRANEI.

I locali sotterranei o seminterrati dovranno essere esclusivamente adibiti a magazzini o laboratori con esclusione assoluta di locali di abitazione.

ART. 60

SOTTOTETTI.

Qualora un sottotetto sia adibito parzialmente ad abitazione, la copertura dovrà essere del tipo a camera d'aria di un'altezza tale da assicurare una sufficiente protezione termica.



L'altezza media di tali locali non potrà essere inferiore ai m. 2,30 e la superficie illuminante non dovrà essere inferiore a un quindicesimo della superficie del pavimento.

ART. 61

LOCALI D' ABITAZIONE.

Tutti i locali ad uso abitazione dovranno essere direttamente illuminati ed aerati direttamente dall'esterno. La superficie illuminante delle finestre dovrà essere non minore di un decimo del pavimento.

I pavimenti dovranno presentare una superficie unita e continua di materiale non polverulento. Le pareti dovranno essere intonacate a fino e tinteggiate od imbiancate a calce, così pure i soffitti.

ART. 62

ACQUE NELLE CASE.

Ogni casa di abitazione deve essere fornita di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario, sufficiente e di facile e pronto attingimento.

Prima di praticare nuovi pozzi dovrà essere chiesta licenza al Sindaco, dando tutte le indicazioni opportune ed unendo una carta topografica della località.

I Northon devono essere piantati ad una distanza non inferiore ai 10 metri da qualsiasi pozzo nero.

I tubi devono essere approfonditi non meno di 23-25 metri per modo di farli pescare nella seconda falda acquifera.

ART. 63

CONDIZIONI NECESSARIE PER LE ABITAZIONI COLLETTIVE.

I convitti, gli ospizi, le caserme, i conventi ed in genere tutti gli edifici destinati alla convivenza continua di molte persone, dovranno avere tutte le condizioni richieste dal presente regolamento per le case adibite ad abitazione. Avranno inoltre:

- a) dormitori tali che il volume d'aria assegnato ad ogni letto non sia minore di mc. 30 per gli adulti e mc. 20 per ragazzi e che il loro ambiente sia convenientemente ventilato;

- b) i locali apposti ad uso infermeria, camere di isolamento per gli ammalati contagiosi e bagni, proporzionatamente alle collettività dell' Istituto.

ART. 64

TEATRI E LUOGHI DESTINATI A PUBBLICI SPETTACOLI.

I teatri ed altri luoghi destinati a pubblici spettacoli dovranno essere bene aereati, qualora occorra, anche con apparecchi speciali di ventilazione; avere cessi ed orinatoi in quantità sufficiente, posti in luogo appartato e ventilato efficacemente dall' esterno ed a chiusura idraulica con cacciate automatiche di acqua per la lavatura e costruiti in modo da evitare qualsiasi esalazione.

ART. 65

STABILIMENTI BALNEARI ED IDROTERAPICI.

Gli stabilimenti balneari ed idroterapici, oltre che rispondere nelle loro costruzioni alle norme generali prescritte dal presente regolamento dovranno:

- a) avere i camerini con vasche da bagno bene ventilati ed illuminati; pavimento e pareti in materiali impermeabili e lisci e con gli spigoli laterali ed inferiori arrotondati;
- b) far uso di acqua dichiarata salubre dall' Ufficio Municipale Sanitario.

È proibito l' uso delle vasche di legno o di altro materiale assorbente.

ART. 66

STABILIMENTI INDUSTRIALI.

Sono soggetti a speciali disposizioni degli articoli 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72, per quanto rispettivamente vi trovano riferimento, l' impianto o l' esercizio di qualunque industria, nonchè dei laboratori in genere per il cui normale funzionamento, tanto con il sussidio di macchine, che mediante semplice lavoro manuale, si trovino simultaneamente a lavorare almeno cinque persone fuori della loro abitazione.

ART. 67

INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE.

È vietato tenere nella Città e nei centri abitati, manifatture, fabbriche o depositi insalubri, che a norma del Regolamento generale sanitario saranno classificati siccome di prima classe e perciò dovranno venir trasferiti fuori dell'abitato.

ART. 68

INDUSTRIA DI SECONDA CLASSE.

È vietato aprire manifatture o fabbriche anche non appartenenti alla prima classe; ma che possono riuscire in qualsiasi modo dannose alla salute degli abitanti, senza l'approvazione della Giunta Comunale, previo parere dell'Ufficiale Sanitario o di speciale Commissione Tecnico-Sanitaria.

Allo stesso modo si procederà quando qualcuno degli stabilimenti di prima classe potesse essere contemplato per l'eccezione consentita dall'art. 68 del Testo Unico, delle leggi sanitarie. (V<sup>o</sup> Capoverso).

ART. 69

ACQUE DI RIFIUTO.

È vietato immettere nella falda le acque sotterranee, gli scoli e le acque di rifiuto delle fabbriche. Per altro il Sindaco potrà permettere che vengano immessi scoli od acque di rifiuto delle fabbriche nei corsi superficiali, che siano di facile autodepurazione o quando l'interessato abbia preso speciali provvedimenti per la depurazione delle acque stesse.

ART. 70

SVILUPPO DI POLVERE, DI ESALAZIONI NOCIVE ECC.

Negli stabilimenti industriali nei quali si ha uno sviluppo di polvere, di esalazioni nocive o sgradevoli, lo spazio a giudizio dell'Ufficiale Sanitario sarà proporzionato al numero degli operai e sarà provveduto alla ampia ventilazione dei locali con mezzi naturali e, in certi casi, con appositi apparecchi, al fine di eliminare le polveri e i gas ed impedirne il sollevamento nell'aria, mantenendo umido il materiale polverulento per quanto possibile.

ART. 71

LATRINE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI.

Le latrine saranno proporzionate al numero degli operai addetti allo stabilimento e saranno costruite secondo le norme volute dagli art. 45 e 56 del presente regolamento.

ART. 72

ACQUA POTABILE.

Gli stabilimenti industriali devono essere provvisti di acqua potabile e non devono mancare i mezzi riconosciuti idonei per la pulizia ed eventualmente per la disinfezione dell'operaio.

ART. 73

Case rurali e loro annessi

EDIFICI RURALI.

Saranno soggette alle prescrizioni degli articoli seguenti le costruzioni rurali le quali servono all'abitazione temporanea e permanente dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla conservazione dei prodotti agricoli alimentari.

ART. 74

PIANI.

Le case coloniche dovranno essere costruite almeno a due piani; compreso il piano terreno.

In via eccezionale potranno ammettersi le case col solo piano terreno, purchè per ragioni speciali e riconosciute attendibili non sia stata possibile o conveniente la costruzione a due piani.

ART. 75

ALTEZZA DEL PIANO DI COSTRUZIONE.

Le case coloniche dovranno possibilmente avere la fronte principale esposta al mezzodì ed essere piazzate in luogo alto ed asciutto, evitando che i muri perimetrali siano addossati ad elevazioni del suolo, terrapieni od altro.

I locali di abitazione del piano terreno, stanze e cucine, dovranno essere elevati sul piano circostante della campagna almeno 50 centimetri.

ART. 76

SCARICO DELLE ACQUE DEI CORTILI, AIE E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.

I cortili, le aie, gli orti, anche già esistenti, annessi alle case rurali devono essere provvisti di scolo sufficiente, in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

In ogni casa rurale anche già esistente, deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa.

ART. 77

PROTEZIONE DELLE FONDAZIONI E PAVIMENTO.

Le fondazioni dovranno essere della profondità necessaria per assicurare la perfetta stabilità della casa.

Le stanze terrene devono essere pavimentate con pietre, mattoni o calcestruzzo.

ART. 78

MATERIALI DA COSTRUZIONE.

Le murature saranno costruite in laterizi o sasso cementato con malta di calce ed arena; restando assolutamente esclusi muri a secco cementati con fango ed i muri detti di crudo.

Le pareti divisorie non possono essere fatte di legname, cannuccio ed intonaco; ma soltanto in mattoni pieni o vuoti. Tutte le pareti interne indistintamente devono essere intonacate.

ART. 79

CONTRO SOFFITTI.

Quando vi siano locali di sottotetto da adibirsi a deposito o granai le stanze del piano superiore dovranno avere un controsoffitto a stuoia intonacato.

ART. 80

ALTEZZA E CAPACITÀ DEGLI AMBIENTI.

L'altezza degli ambienti non deve essere minore di ml. 2,80, e la capacità non inferiore ai mc. 25.

ART. 81

FINESTRE.

Tutti gli ambienti destinati all'abitazione dovranno avere finestre che si aprono immediatamente all'aria libera.

Per ogni camera la superficie illuminante delle finestre dovrà raggiungere in complesso un decimo della superficie del pavimento; qualora vi sia una unica finestra in una stanza abitabile questa non dovrà avere una superficie minore di mq. 1,50.

ART. 82

CUCINE - ACQUAIO.

Ogni casa colonica deve avere almeno una cucina d'uso comune ed una stanza da letto per ogni coppia di sposi.

La cucina deve essere convenientemente ampia e provvoluta di combustione.

Deve pure essere provvoluta di un lavandino in pietra e di una apposita fogna per le acque di rifiuto.

ART. 83

LATRINE - POZZI NERI.

Ogni casa deve essere provvoluta di latrina; questa avrà pavimento impermeabile; sarà provvista di una finestra aprentesi all'aria libera e non sarà in comunicazione immediata con la cucina o con le stanze da letto.

Le materie provenienti dalle latrine devono essere scaricate mediante tubi esterni ai muri perimetrali della casa e raccolti in pozzi neri a perfetta tenuta.

I pozzi neri o fosse fisse non potranno essere stabiliti in un sottosuolo coperto da un fabbricato; essi dovranno tenersi distaccati dai muri dell'edificio di almeno m. 0,50 ed essere costruiti

indipendentemente da questi. Fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si interporrà uno strato di terreno argilloso e di calcestruzzo. Dovranno distare di almeno 10 metri da qualunque pozzo, acquedotto o serbatoio d'acqua potabile.

Nella ubicazione dei pozzi neri e degli altri serbatoi per materie luride, si terrà soprattutto conto della direzione delle falde acque sotterranee per evitare il pericolo di inquinamento delle acque dei pozzi vicini per infiltrazioni.

ART. 84

STALLE.

Le stalle devono avere capacità, aria e luce sufficienti. Il pavimento impermeabile deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e provvisto degli scoli necessari che dovranno immettere in pozzetti impermeabili, muniti di adatta chiusura.

Le pareti devono essere intonacate. Il soffitto, le rastrelliere e le mangiatoie devono essere fatte in modo da potersi facilmente pulire e disinfettare,

Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione.

ART. 85

PORCILI E POLLAI.

I porcili ed i pollai devono sorgere in luogo isolato, affatto indipendenti dalla casa e dalla stalla. In nessun caso saranno tollerati ad una distanza inferiore ai ml. 10.

ART. 86

CONCIMAIE.

Le concimaie dovranno essere costruite col fondo e le pareti impermeabili e tenute lontane almeno 20 metri dalle abitazioni e dai pozzi d'acqua potabile, munendole di pozzetto, pure impermeabile, per la raccolta dei liquidi scolanti.

ART. 87

MUCCHI DI LETAME.

I mucchi di letame, nei cascinali già esistenti, saranno permessi solamente in aperta campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione e dai pozzi di acqua potabile.

ART. 88

PROVVISTA DI ACQUA POTABILE.

Ogni casa colonica anche già esistente deve essere fornita di un mezzo di provvista di acqua potabile, buona e sicura da inquinamento; qualora tale mezzo consista in un pozzo comune a pompa, oppure un pozzo tubolare (Northon) dovrà essere posto almeno a 10 metri di distanza dal pozzo nero e dal deposito di letame.

CAPO VII°

*Solidità, sicurezza e decoro dei fabbricati o norme tecniche*  
*RR. DD. Legge 13 - 3 - 1927, n. 431 e 22 - 11 - 1938, n. 2105.*

ART. 89

OBBLIGHI GENERALI PER LA ESECUZIONE DI OPERE  
EDILIZIE.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti per i quali sia concesso il nulla osta, e secondo le migliori norme date, ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa e atta alla sua destinazione.

ART. 90

È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; sui terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

È resa obbligatoria l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 4 - 5 e 6 del R. D. L. 22 - 11 - 1937, n. 2105.

ART. 91

Le fondazioni quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo sul quale debbono essere convenientemente incassata.



Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recenti o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell' arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

ART. 92

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d' arte, con buoni materiali e con accurata mano d' opera.

Nella muratura di pietrame è vietato l' uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati e verrà interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore di cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro.

L' interesse di tali corsi o fascie non dovrà superare i m. 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su essi insistente non risulti superiore ad un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costruiti.

ART. 93

Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da cinque filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l' obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui al comma precedente.

Sono vietate le volte.

ART. 94

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato dovranno essere sospesi nel periodo di gelo, nel quale cioè la temperatura si mantenga per molte ore al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato approvato con D. P. 15 Maggio 1925 ed eventuali successive modificazioni.

Per altri materiali di costruzione saranno da richiedere le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 95

Tutti i progetti che saranno presentati per le opere di costruzione o ricostruzione per fabbricati urbani di più piani dovranno essere firmati da un professionista autorizzato a sensi della Legge n. 1395, ed i relativi regolamenti, nonchè ai sensi della Legge n. 58 del 3 Giugno 1929, sulle opere di conglomerato cementizio semplice od armato, il quale professionista assume la responsabilità della esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

ART. 96

1) - NUMERO DEI PIANI.

- a) con solai in cemento armato o struttura mista n. 5;
- b) con solai a travatura in legno n. 3.

2) - SPESSORE DEI MURI CON SOLAI IN CEMENTO ARMATO O STRUTTURA MISTA.

- a) muratura in mattoni a partire dal V° piano rispettivamente :  
cm. 26

cm. 26  
cm. 40  
cm. 40  
cm. 60

b) muratura in pietrame a partire dal III° piano :

cm. 45  
cm. 45  
cm. 60

3) - SPESSORE DEI MURI CON SOLAI E TRAVATURA DI LEGNO.

a) muratura in pietrame a partire dal III° piano :

cm. 45  
cm. 45  
cm. 60

b) muratura in mattoni a partire dal III° piano :

cm. 26  
cm. 26  
cm. 40

4) - FONDAZIONI.

Lo spessore delle fondazioni dovrà essere di cm. 20 superiore a quello della muratura ; le fondazioni saranno formate da impasto di calcestruzzo di cemento in ragione non inferiore di kg. 150 almeno di cemento per ogni mc. di impasto.

5) - SOLAI.

Travi ancorati ai muri e collegati trasversalmente ogni 2 metri.

6) - Nel calcolo dei solai in cemento armato aumentare di un quarto il peso proprio.

7) - I solai in laterizio armato devono avere solette di almeno cm. 5 con ferri trasversali di ripartizione.

8) - Sono ammesse le scale a sbalzo purchè siano in cemento armato.

9) - Gli architravi da porta e finestra dovranno essere in cemento armato e prolungarsi per 40 centimetri nella muratura.

10) - La distanza fra lo spigolo del fabbricato e lo stipite della finestra non potrà essere inferiore a m. 1. Si possono consentire distanze minori costruendo il pilastro in cemento armato.

11) - Le canne fumarie dovranno essere costruite all'esterno, caso contrario usare malta di cemento con robusta legatura in ferro.

12) - CORNICIONI.

Possibilmente in calcestruzzo di cemento o in laterizi aventi spessore non inferiore a cm. 4.

13) - INTONACI.

Fino all'altezza di m. 2, almeno, del piano stradale, con malta cementizia.

14) - MURATURE DI CINTA.

È vietato l'intonaco a superficie liscia o fratazzata.

È prescritto che tutte le murature, siano esse di pietrame o di mattoni, vengano stilate con malta cementizia forte e ben profonda nelle connessioni e con le copertine in conglomerato di cemento a superficie fratazzata.

ART. 97

AVVERTENZA.

In materia di cementi armati si richiamano i DD. LL. 16 Novembre 1939, n. 2228 e n. 2229 applicati in zona non colpita da terremoti.

ART. 98

OBBLIGO DI MANUTENZIONE.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di igiene e di decoro pubblico, avendo altresì riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia.

ART. 99

PROVVEDIMENTI CONTRO I PERICOLI PER LA SICUREZZA.

Nel caso che al Sindaco pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina o che si compiono lavori in

modo da destare preoccupazione per l'incolumità delle persone e delle cose, egli incaricherà l'Ufficio Tecnico di far le relative constatazioni e, ove la notizia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti e, in caso di inadempienza, provvederà a sensi dell'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale.

Quando la denuncia suindicata fosse presentata da privati, il Sindaco potrà richiedere che essa sia corredata da parere scritto di un tecnico.

#### ART. 100

### PREVENZIONI E DIFESA DEL PERICOLO DELL'INCENDIO

#### - CONDOTTI DEL FUMO.

I condotti del fumo devono :

- a) essere costruiti con materiale incombustibile ed a regola di arte in modo che si possa facilmente provvedere alla loro pulitura e, quando non siano costruiti con tubi continui di terra cotta, gres o cemento, abbiano gli angoli arrotondati e le pareti lisce ed impermeabili al fumo si da impedire, dove i condotti attraversino o rasentino locali di abitazione, la filtrazione di gas irrespirabili ed il soverchio riscaldamento del mobilio o di oggetti posti in contatto con le pareti.
- b) essere sopraelevati sulla copertura di almeno un metro o di quelle maggiori altezze giudicate necessarie dal Sindaco, in modo da evitare, in ogni caso, che le esalazioni ed il fumo abbiano a recare danno o molestie o pericolo agli edifici vicini.

Se i condotti del fumo non sono incassati nelle murature, e attraversano strutture di materiale combustibile, devono, nelle tratte di attraversamento, essere difesi da una controcanna di maggiore sezione, così che siavi fra le due canne una intercapedine di almeno 3 cm., nella quale possa circolare l'aria.

I condotti del fumo debbono essere distanziati dalle travi e pareti di almeno cm. 20.

È vietata la costruzione di canne da camino nei muri adiacenti ai fienili.

CAPO VIII°

*Opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori.*

ART. 101

CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni o siano riparazioni o riforme o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o a cose e ad attenuare, quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere.

ART. 102

CAUTELE CONTRO I DANNI A MANUFATTI PER SERVIZI PUBBLICI.

Per la esecuzione di opere per cui occorra manomettere il sottosuolo pubblico o costruire assiti o ponteggi a norma degli art. 101 - 103 - 104 - 105 del presente regolamento, il costruttore deve in precedenza prendere accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale per evitare ogni danno a manufatti attinenti a servizi pubblici ed usare in seguito ogni cautela per non danneggiarli.

ART. 103

CAUTELE PER LA TUTELA DI AVANZI STORICI ED ARTISTICI.

Qualora nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venga a scoprire qualche monumento o avanzo che abbia pregio artistico o storico, si deve, oltrechè osservare gli obblighi prescritti dalle leggi dello Stato, darne immediatamente avviso al Sindaco il quale ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità del monumento o oggetto scoperto.

ART. 104

USO DI CANALI PUBBLICI.

Nessuno può senza speciale concessione valersi per la sua fabbrica, dell'acqua corrente nei canali pubblici ne divergerne o impedirne il corso.

ART. 105

COSTRUZIONE DI ASSITI.

Ove le opere di cui all'art. 101 debbano essere eseguite sul confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie o a spazi pubblici con un assito fatta eccezione:

- a) che si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario potrà, a giudizio del Sindaco, essere esonerato dall'obbligo di costruzione dell'assito e autorizzato invece a sostituire altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti.
- b) quando in caso di soverchio incaglio al pubblico transito il Sindaco non possa permettere che venga ingombrata coll'assito alcuna parte del suolo pubblico, il costruttore dovrà provvedere altrimenti a termini degli art. 107 e 108 e a seconda delle migliori norme dell'arte alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 106

A) - NORME PER LA COSTRUZIONE DEGLI ASSITI.

a) Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso alti almeno m. 2,50 costruiti secondo le linee e le modalità prescritte dal Sindaco.

b) Per le costruzioni di assiti che possono investire condutture elettriche verrà dato avviso per tempo all'Ufficio dell'impianto elettrico.

c) Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica il proprietario, o chi per esso, deve prima ottenere la licenza dal Sindaco a tenore delle disposizioni contenute nel regolamento di Stato per la polizia stradale e del Regolamento locale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche presentandone domanda con la indicazione della località, estensione e durata presumibile dell'occupazione e procedendo, in concorso con funzionari municipali alla constatazione dello stato dell'area dei marciapiedi e manufatti stradali che verranno compresi nell'assito o comunque occupati o manomessi. Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessano servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti e funzionari del Comune.

Il proprietario, o chi per esso, deve prima dell'impianto, eseguire il pagamento delle tasse relative.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla licenza, il proprietario o chi per esso deve presentare in tempo utile nuova domanda indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione, e riportare nuova licenza.

Le porte che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

#### B) - SEGNALI E LANTERNE.

Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di riparo devono essere imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di una lanterna a vetri o di una lampadina elettrica che deve restare accesa, per cura e a spese di chi fabbrica, dal tramonto alla levata del sole.

La lanterna o la lampada elettrica deve essere posta in posizione tale da rendere facilmente visibile il recinto o riparo su cui essa è posta.

In casi speciali e per i soli assiti di fabbrica il Sindaco potrà esonerare dall'obbligo della lanterna.

#### C) - AFFISSIONE SUGLI ASSITI.

Il Comune ha sempre la facoltà di servirsi senza corrispondere alcun compenso, ma senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione, degli assiti come sopra concessi verso via o spazi pubblici, come anche dei graticci e dei ripari di ogni genere posti attorno ai fabbricati in costruzione o in riparazione, per il servizio delle affissioni da esso esercito con diritto di privativa, a sensi dello speciale Regolamento locale.

### ART. 107

#### A) - PONTI DI SERVIZIO.

Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione dell'assito il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio deve essere costruito ad una altezza tale, che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di tre metri, e deve avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Nel caso di ponti a sbalzo l'altezza del punto più basso della armatura sul piano della strada non potrà essere inferiore a m. 4.



## B) - NORME PER LA LORO COSTRUZIONE.

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori, impedire la caduta dei materiali e dovranno essere osservate le norme seguenti:

- a) le tabelle (piantate) quando siano di altezza superiore a otto metri saranno composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza, o fino ad un metro almeno sopra l'ultimo ponte di lavoro;
- b) per i collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodate, od altro sistema equipollente escluse le funi di canapa o di altra fibra;
- c) le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno m. 0.030, debitamente assicurate ai sottostanti travicelli. Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse, verso lo spazio pubblico, da assiti, in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia;
- d) I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno due robuste correnti, dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiate sulla impalcatura;
- e) le fronti dei ponti verso strade debbono essere munite di stuoie e graticci di giunchi, o altrimenti chiuse, a guisa di evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica hanno obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse di usare tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro e ad ogni altra persona e così anche alle cose in genere (con speciale riguardo al macchinario, cordami, attrezzatura, mezzi provvisori ecc.).

Il Sindaco potrà prescrivere tutte le opere che riterrà a tale riguardo necessarie ed opportune.

## ART. 108

### CAUTELA DA SEGUIRE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE.

Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e a persone e, in particolare, scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia

ai fabbricati vicini. È vietato tenere accumulati in qualsiasi luogo materiali provenienti da demolizioni, quando possa essere pericolo di incendio, ed è vietato accumulare materiali pesanti nei piani superiori di un edificio.

È vietato altresì calare materiali di demolizione verso la pubblica Via. Quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere i materiali stessi dovranno venir calati entro panieri o per appostiti condotti o mediante corde ed altri mezzi precauzionali.

Devono altresì osservarsi tutte quelle altre speciali cautele che il Sindaco potrà imporre a seconda dei casi.

ART. 109

DIVIETO DI INGOMBARE SPAZI PUBBLICI.

È vietato ingombrare le Vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica. Solò nel caso di assoluta necessità il Sindaco, a richiesta, potrà concedere il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di polizia urbana nonchè del Regolamento speciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 110

INTERRUZIONI DEI LAVORI ED OBBLIGHI RELATIVI.

Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite e a togliere eventuali sconci.

In caso di inadempienza il Sindaco provvederà d'Ufficio a termine degli art. 153 della Legge Comunale e Provinciale e 76 della Legge sui Lavori Pubblici. Trascorso un mese dalla interruzione delle opere e salvo il caso che questa dipenda da cause di forza maggiore (che l'interessato dovrà specificare e dimostrare) sarà in facoltà del Sindaco di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente concessa.

ART. 111

TERMINE PER LA RIFORMA DELLE FACCIATE.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti di fabbricati verso spazi pubblici devono incominciare appena compiuto l'im-

pianto dell'assito e degli occorrenti ponti di servizio, ed essere continuate senza interruzione, e compiute nel più breve tempo possibile.

ART. 112

OPERE DI RIPRISTINO DELLE STRADE.

Compiuti i lavori, il proprietario dell'edificio dovrà riconsegnare perfettamente sgombra, a tutte sue cure e spese l'area pubblica che venne racchiusa nell'assito e comunque occupata per la fabbrica.

Anche le opere di ripristino del suolo o sottosuolo stradale saranno eseguite a cura e spese del proprietario o chi per esso.

ART. 113

NORME PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI E LO SCARICO  
A RIFIUTO.

Tutti i materiali provenienti da demolizioni, scavi di fondazione ecc. e che non possono trovare utile impiego nell'interno del cantiere, saranno trasportate alle pubbliche discariche.

L'Autorità potrà richiedere che il materiale dopo scaricato venga convenientemente spianato.

CAPO IX

*Disposizioni relative al suolo ed allo spazio pubblico.*

ART. 114

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

Chiunque desideri occupare sia provvisoriamente che stabilmente il suolo pubblico dovrà inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale, che nel dare l'autorizzazione fisserà le norme e le modalità relative all'occupazione, nonchè l'eventuale canone.

ART. 115

ESECUZIONE DEI LAVORI NEL SUOLO PUBBLICO E CAU-  
TELE RELATIVE.

Chiunque debba eseguire lavori nel pubblico sottosuolo, dovrà chiedere preventivamente l'autorizzazione al Sindaco.

I lavori dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile ed in modo da non interrompere, o rendere pericoloso il traffico, restando l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti.

Inoltre dovranno essere disposte le opportune segnalazioni delimitanti la zona in cui i lavori vengono eseguiti in modo da evitare danni a terzi.

ART. 116

FACOLTÀ E MODALITÀ DI REVOCA DELLE CONCESSIONI  
SIA PROVVISORIE CHE CONTINUATIVE.

In caso di inosservanza del disciplinare da parte del concessionario oppure quando sia richiesto da ragioni di pubblica utilità l'Amministrazione potrà revocare in qualsiasi momento ogni concessione sia provvisoria che continuativa.

CAPO X°

*Vigilanza - Sanzioni*

ART. 117

VISITE ED ISPEZIONI ALLE CASE.

Il Sindaco a mezzo dei suoi incaricati esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurare la rispondenza alle norme di legge del presente Regolamento, e per constatare il regolare andamento dei lavori in corso e la esatta esecuzione del progetto denunciato, ed il proprietario e l'assuntore dei lavori dovranno esibire, a richiesta, i tipi approvati e fornire tutti gli schiarimenti del caso.

Oltrechè nei casi previsti nel Regolamento d'igiene sarà in facoltà del Sindaco a procedere ad ispezione nei fabbricati esistenti ogni qualvolta ne appaia l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e di ingiungere i provvedimenti del caso.

ART. 118

RESPONSABILITÀ COMUNE DEL COMMITTENTE E DELL' ASSUNTORE DEI LAVORI.

Il proprietario titolare dell'autorizzazione e l'assuntore dei lavori, sono entrambi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di Regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nell'autorizzazione.

ART. 119

PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Commissione di Edilizia Comunale ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni Statali, il Sindaco informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell'art. 29 della Legge 17-8-1942 n. 1150 (G. U. n. 244 del 16-4-1942) (Legge urbanistica).

Spetta inoltre al Sindaco di ordinare la riforma delle opere non regolamentari e di provocare ove occorra, dal giudice competente, le sanzioni di farle demolire a spese del proprietario e salvi quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni a tenore dell'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale (Testo Unico 4 Febbraio 1915 n. 148).

ART. 120

RIMBORSO SPESE.

Per le visite ordinarie e per quelle straordinarie, il proprietario dovrà versare al Comune per ogni visita una somma da fis-

sarsi di volta in volta a titolo di rimborso delle spese per la visita stessa. Questa somma nel caso delle visite di cui al capoverso dell'art. 99 del presente Regolamento, dovrà essere anticipata dal richiedente all'atto della richiesta.

ART. 121

SANZIONI PENALI.

I contravventori saranno puniti a termine dell'art. 226 della Legge Comunale e Provinciale 4-2-1915 n. 148, modificata dal R. D. 30-12-1923, n. 2839, e per le contravvenzioni della legge 26-2-1928, n. 613 e della legge 17-8-1942, n. 1150 art. 41

ART. 122

PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA.

Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, le Guardie Municipali e i Vigili Sanitari sono incaricati della sorveglianza alle disposizioni del presente Regolamento e dell'accertamento delle contravvenzioni.

CAPO XI°

*Disposizioni varie e finali*

ART. 123

NUMERO CIVICO DEI FABBRICATI.

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e fa apporre a proprie spese l'indicatore del numero assegnato.

I proprietari del fabbricato sono tenuti al ripristino delle tabelle relative quando siano distrutte o danneggiate per fatto a loro imputabile ma non quando la rimozione delle tabelle sia conseguenza dei lavori eseguiti da essi su propri edifici.

In caso di demolizione dei fabbricati che non debbano più essere ricostruiti o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Comune il numero o i numeri civici che vengono così ad essere aboliti e restituire i corrispondenti indicativi.

Quando si costruiscono nuovi fabbricati sopra aree nude fronteggianti spazi pubblici, i proprietari devono domandare al Sindaco i numeri civici da applicarsi alle porte d'ingresso dei fabbricati medesimi.

ART. 124

APPOSIZIONE DI INDICATORI E DI ALTRI APPARECCHI.

Al Sindaco è riservata per ragioni di pubblico esercizio, e quando non si possa meglio provvedere in altro modo, la facoltà di applicare o di far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o delle costruzioni, di qualsiasi natura, prospettanti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente:

- a) le indicazioni dei numeri civici e dei nomi delle piazze, corsi, Vie, Vicoli ed altri simili;
- b) le mensole, i sostegni i ganci, i tubi, ecc. per la pubblica illuminazione, qualora la larghezza della strada non permetta di appoggiarli al suolo. Questi indicatori e apparecchi vengono applicati a spese del Comune nei luoghi stabiliti dal Sindaco e non possono essere sottratti in nessun modo alla pubblica vista.

La facoltà di apporre indicazioni di cui alla lettera a) è estesa anche alle strade di cui all'art. 19.

ART. 125

OBBLIGHI RELATIVI DEI PROPRIETARI.

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte della fronte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui all'art. precedente, dovrà darne avviso al Sindaco il quale prescriverà nel più breve tempo possibile i provvedimenti del caso.

ART. 126

DISPOSIZIONI FINALI.

Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed Organi consultivi riguardo ai regolamenti edilizi nonchè quelle in materia di impianti industriali.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente regolamento con esso incompatibili.

ART. 127

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Il presente regolamento entrerà in vigore appena ottenute le superiori approvazioni.

*Vittorio Veneto, 23 Luglio 1949.*

IL SINDACO

**Giovanni Poldelmengo**


IL SEGRETARIO CAPO

**Rag. Cav. G. Renato Bartalena**

*Approvato con Decreto Interministeriale N. 895 Div. 23 in data 21 Aprile 1950.*



CITTA'  
DI  
**VITTORIO VENETO**



elle  
le  
na  
io.

PIANO REGOLATORE DI VITTORIO VENETO

ZONIZZAZIONE PER DENSITA'

AREE DEL PIANO REGOLATORE

Semintensiva (ab.)	da 300 a 350	per Ha		
Est.organizzata "	" 150 a 200	"	"	"
Estens.libere "	" 140 a 160	"	"	"
Est.panoramica "	" 120 a 130	"	"	"

- a) Appartamento composto di camera e  
cucina N° 2 persone
- b) Appartamento composto di 2 camere  
e cucina N° 3 persone
- c) Appartamento composto di 3 camere  
e cucina N° 5 persone
- d) Appartamento composto di 4 camere  
e cucina N° 6 persone

OR SIC# M

# COMUNE DI VITTORIO VENETO

## Piano Regolatore Generale

SCALA 1:10000

PLANIMETRIA INDICATIVA DEL-  
LE ZONIZZAZIONI, ALLEGATA  
AL REGOLAMENTO EDILIZIO

### LEGENDA

- SEMINTENSIVA
- ESTENSIVA ORGANIZZATA
- ESTENSIVA LIBERA
- ESTENSIVA PANORAMICA
- + ZONA OSPEDALIERA
- ZONA INDUSTRIALE



ESTENSIVA ORGANIZZATA  
ESTENSIVA LIBERA  
ESTENSIVA PANORAMICA  
+ ZONA OSPEDALIERA  
ZONA INDUSTRIALE

